



**COMUNE DI CESENA – COMUNE DI MONTIANO**


**Corpo Intercomunale di Polizia Municipale**

**Reparto Tutela del Consumatore e del Territorio**

**Nucleo Polizia Commerciale e Annonaria**


**Corso Cavour n. 103 - 47521 Cesena - Tel: 0547.354811 Fax 0547.354820**

**pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it**



***Istruzioni normative ed operative al personale assegnato***

***art. 8 regolamento del corpo intercomunale di P.M***



**Dal 13 novembre prossimo stop ai sacchetti non biodegradabili; entra in vigore la norma che tenta di eliminare le buste di plastica a perdere monouso non biodegradabili.**

Infatti con il Decreto 18 marzo 2013 (in G.U. n. 73 del 27 marzo u.s.) il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo Economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchetti per l'asporto delle merci, in attuazione dell'art. 2, comma 2 del DL 2/2012 che demandava ad un decreto interministeriale il compito di individuare "eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le **modalità di informazione ai consumatori**".

Il decreto definisce:

**Sacchi per l'asporto delle merci:** sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore

**Sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare:** sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l'asporto di alimenti;

**Sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare:** sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari;

**Commercializzazione:** l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa l'esportazione.

Sono individuate tre distinte tipologie di sacchetti per asporto merci:

1. **sacchetti** monouso biodegradabili e compostabili;
2. **sacchetti riutilizzabili** (composti da polimeri diversi da quelli di cui al punto precedente, cioè non biodegradabili né compostabili) **con maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco;
3. **sacchetti riutilizzabili** (composti da polimeri diversi da quelli di cui al punto precedente, cioè non biodegradabili né compostabili) **con maniglia interna** alla dimensione utile del sacco.

**Le informazioni ai consumatori prevedono che siano riportate precise diciture su ciascuna delle tipologie di sacchetti individuate.**

1. I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili devono riportare la dicitura ***"Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici"***.

2. I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Esterna alla dimensione utile del sacco sono, a loro volta, di due tipi, ognuno dei quali dovrà riportare la relativa e corrispondente dicitura:

- a. ***"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare"***;
- b. ***"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare"***;

3. I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Interna alla dimensione utile del sacco sono, pure, di due tipi, su ognuno dei quali dovrà essere riportata la relativa e corrispondente dicitura:

- a. ***"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare"***;
- b. ***"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare"***.

Resta consentita la commercializzazione di sacchetti **riutilizzabili realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.**

La normativa sulla composizione dei sacchi per asporto merci (ovvero le cosiddette 'buste' o 'sportine' o 'shopper' messe a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di prodotti alimentari e non alimentari da parte del consumatore) è stata oggetto di diversi interventi normativi, ispirati alla tutela ambientale. Il Decreto Legge 2/2012 ha dato una prima attuazione al divieto, disposto dalla legge 296/2006, di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci.

La mancata ulteriore specificazione delle norme di riferimento e delle condizioni per considerare il sacco 'biodegradabile' ha comportato tra gli operatori non poca confusione, soprattutto in merito alla possibilità di utilizzare sacchetti in plastica biodegradabili (grazie all'aggiunta di particolari additivi), ma non compostabili.

Il decreto legge 2/2012 ha definito in modo più specifico le caratteristiche degli shopper, stabilendo che debbano essere conformi alla normativa tecnica comunitaria di riferimento, ossia la **norma Uni En 13432:2002, che richiede che i sacchi siano biodegradabili e compostabili.**

Infine il provvedimento in esame rappresenta il decreto di natura non regolamentare adottato dai ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previsto dal Decreto Legge 2/2012, con cui sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci.

**Il decreto interministeriale è entrato in vigore ufficialmente venerdì 13 settembre 2013** giorno in cui è scaduto il termine entro il quale la Commissione Europea avrebbe dovuto esprimersi in merito dopo la formale opposizione presentata in primavera dalla Gran Bretagna; infatti l'Unione Europea aveva 60

giorni di tempo (dal 13 giugno) per formulare eventuali perplessità ed eventualmente variare il contenuto, ma non l'ha fatto.

La Commissione Europea, scegliendo di non impugnare la legge italiana, **permette di sanzionare (dal 13 novembre 2103 ovvero 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto interministeriale) la commercializzazione dei sacchi non conformi con una sanzione amministrativa di importo che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino a 100.000 euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti per l'asporto.**

Dal 13 novembre quindi, oltre ai sacchetti monouso biodegradabili e compostabili (come descritto nello standard europeo UNI EN 13432) potranno circolare quelli riutilizzabili, purché abbiano determinate caratteristiche e sono ammessi anche sacchi riutilizzabili in carta, tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiali diversi dai polimeri.

Termina l'epoca degli shopper che hanno inquinato il pianeta e scatterà lo stop alla commercializzazione anche delle finte bioshopper e dei sacchetti in plastica additivata (oxodegradabili) come indicato nella allegata tabella che indica le varie tipologie di sacchetti sul mercato.

Il bando non riguarda al momento i sacchetti per imbustare frutta e verdura (in polietilene) utilizzati nei reparti ortofrutta dei vari negozi e market, non essendo ritenuti "da asporto" ma a "protezione" dell'alimento.

### Come distinguere i sacchetti biodegradabili

Al tatto sono "mollicci" e sono ottenuti da amido di mais, di patata o poliestere.

Guardando il sacchetto bisogna fare riferimento alla dicitura di conformità della norma EN 13432:2002 e cercare sul sacchetto la frase **"Prodotto biodegradabile conforme alle normative comunitarie EN 13432"** che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale.

Una seconda possibilità è di cercare i marchi che attestano la certificazione della biodegradabilità come "OK Compost" e "Compostable". Tali loghi sono inoltre dotati di un codice seguito da un numero (Sxxx o 7Wxxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità».



## Come distinguere i sacchetti riutilizzabili

**Dal materiale:** possono essere in juta, tessuto, polietilene, polipropilene, tessuto non tessuto, cotone, rete, carta.

**Dalla forma e dallo spessore:**

### MANIGLIA ESTERNA



**200 micron per uso alimentare.**  
devono contenere il 30% di plastica riciclata  
**100 micron per altri usi.**  
devono contenere il 10% di plastica riciclata

### MANIGLIA INTERNA



**100 micron per uso alimentare.**  
devono contenere il 30% di plastica riciclata.  
**60 micron per altri usi.**  
devono contenere il 10% di plastica riciclata

## Come distinguere i sacchetti non biodegradabili

Sono quelli senza marchio e con i **marchi oggi fuorilegge** in Italia, ovvero quelli in polietilene, polietilene a bassa densità e polietilene ad alta densità:

POLIETILENE ALTA DENSITÀ	POLIETILENE BASSA DENSITÀ	POLIETILENE

scritte di questo tipo e simili non garantiscono la conformità:

- **Biodegradabile entro 3-5 anni**
- **Biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855**

Ci sono poi i finti nuovi sacchetti ecologici (oxodegradabili in polietilene) che in realtà non sono biodegradabili e non sono compostabili anche se riportano scritte e diciture che richiamano all'ecologia e all'ambiente. Sono fatti di polietilene (PE) addizionato di sostanze che alla luce frantumano in tanti pezzetti il sacchetto.

Inoltre da qualche mese si trovano sul mercato sacchetti in plastica riciclata che, grazie alla loro robustezza, si riutilizzano più volte e sono ottenute da plastica proveniente dalla raccolta differenziata; sono riconoscibili dal marchio "Plastica Seconda Vita".



Sono fuorilegge perché non rispettano i tempi previsti dalla normativa EN 13432 che impone la biodegradabilità e compostabilità.

Per queste tipologie di sacchetti (frammentabili e in plastica riciclata) valgono le stesse regole dei sacchetti riutilizzabili e quindi dovranno avere un determinato spessore per essere venduti, altrimenti scatta il divieto.

Per riepilogare sono regolari se **con maniglia esterna** e spessore superiore ai 200 micron se destinati ad uso alimentare, e 100 micron se destinati ad altro uso (in questa categoria rientrano gli shopper, maniglia

canottiera lavorati con la plastica tradizionale senza necessità di biodegradabilità) oppure se **con maniglia interna** e spessore 100 micron se destinati ad uso alimentare e 60 micron se destinati ad altro uso (in questa categoria rientrano i sacchetti fustellati a fagiolo, con foro, con maniglia sagomata)

*N.d.A.: Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione da cui dipende.*

*Adamo Gnoli*

Ispettore Capo della Polizia Municipale di Cesena  
nucleo polizia commerciale e annonaria

**Allegati:**

- *appendice normativa;*
- *tabella dei sacchetti in circolazione*
- *verbale di accertamento*